

STATUTO "Solaris APS"



ARTICOLO 1 Denominazione e sede

È costituito, sulla base dell'Art. 18 della Costituzione, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Solaris APS", che assume d'ora in poi la forma giuridica di associazione, apartitica e acconfessionale (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione ha sede legale in via Baldassarre, 42 nel Comune di Serradifalco (CL). La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione opera sul territorio della Provincia di Caltanissetta, in quello regionale, limitrofo ed extraregionale, aderendo anche a coordinamenti, associazioni e federazioni nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione, nel caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'art. 12 del Codice del Terzo Settore e all'art. 35 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 Statuto

L'Associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Costituzione italiana, del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ARTICOLO 5 Attività e finalità

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare mirando a promuovere il benessere psico-fisico dei giovani e di tutta la popolazione, attraverso la cultura, la musica, l'arte, lo sport e la socializzazione, nonché attraverso la creazione di spazi e occasioni di aggregazione sociale sani, inclusivi e stimolanti, l'educazione civica e digitale, la cittadinanza attiva, la formazione e le opportunità per i giovani e, più in generale, la divulgazione della cultura e la valorizzazione del territorio, favorendo la partecipazione attiva, lo sviluppo delle competenze personali e creative, la prevenzione del disagio giovanile, dei fenomeni depressivi e dei comportamenti disfunzionali, nonché il contrasto alle dipendenze e all'isolamento sociale, anche mediante attività educative, culturali, ricreative e formative, perseguendo tali finalità con particolare riguardo alle fasce giovanili della popolazione e coinvolgendo i giovani nella programmazione e realizzazione delle attività.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettere indicate di seguito):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, l'Associazione si prefigge di porre in essere una pluralità di azioni, le quali includono, ma non si limitano a:

- a) la promozione e predisposizione di spazi, luoghi, momenti atti a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità e la cittadinanza attiva e consapevole, anche attraverso la creazione e gestione di spazi di aggregazione giovanile e centri ricreativi;
- b) l'organizzazione, la promozione e il patrocinio di festival, conferenze, eventi, laboratori, seminari e di ogni altra attività culturale, ricreativa, didattica e di educazione in grado di consentire e/o agevolare il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, inclusi eventi musicali e artistici finalizzati alla socialità e al benessere giovanile;
- c) l'organizzazione, la partecipazione e il supporto in corsi ed eventi di formazione e di aggiornamento personale e professionale, anche seguendo i principi del lifelong learning e per favorire l'educazione permanente;
- d) la promozione e realizzazione di attività di divulgazione culturale, educativa e sociale, anche attraverso strumenti informativi e comunicativi;
- e) l'indizione di concorsi e premi, con particolare riferimento ai giovani;
- f) l'avvio di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di progetti di servizio civile, tirocini e stage retribuiti per i giovani;
- g) l'organizzazione e la partecipazione a progetti e iniziative in linea con le finalità e le attività dell'Associazione;
- h) la collaborazione con associazioni e/o enti pubblici e/o privati per la progettazione, la realizzazione e la promozione di attività in linea con i fini dell'Associazione;
- i) l'attivazione e la promozione di relazioni per la costituzione di progetti condivisi e di reti con enti pubblici e organizzazioni private, tra cui le associazioni del Terzo Settore, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- j) l'impiego di format e strumenti comunicativi in grado di raggiungere tutte le diverse categorie di destinatari delle attività proprie dell'Associazione, come ad esempio podcast e altre forme innovative e tradizionali di comunicazione;
- k) la realizzazione di iniziative di formazione, istruzione e apprendimento informale e non formale rivolte ai giovani e/o realizzate dai giovani per i giovani e per la comunità, ivi inclusi corsi di lingue straniere;
- l) la realizzazione di progetti, attività, corsi e ogni altra iniziativa utile a raggiungere gli scopi statutari rivolta agli studenti in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado e con le università;
- m) ogni altra iniziativa idonea a promuovere i valori e le finalità dell'Associazione;
- n) la promozione di iniziative di prevenzione del disagio giovanile, delle dipendenze e dei comportamenti a rischio, anche mediante attività educative, sportive e di sensibilizzazione;
- o) l'attivazione di servizi di supporto psicologico, anche attraverso collaborazioni con professionisti, individuali o di gruppo;
- p) la promozione, progettazione, gestione e realizzazione di percorsi di mobilità internazionale, scambi culturali e giovanili, attività di cooperazione transnazionale e iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali, nonché ogni altro programma, fondo o iniziativa europea vigente o futura coerente con le finalità istituzionali dell'ente, come anche attività di orientamento alla crescita personale e all'autonomia dei giovani;
- q) la promozione e offerta di attività di consulenza, assistenza tecnica, progettazione, europrogettazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione di progetti e programmi finanziati, a favore di enti pubblici e privati, associazioni, imprese ed altri organismi, anche mediante la stipula di accordi, convenzioni, partenariati e contratti di collaborazione, al fine di favorire l'accesso a finanziamenti e opportunità nazionali, europee e internazionali;
- r) la promozione e la partecipazione ad attività di co-programmazione e co-progettazione con enti pubblici e privati, ai sensi del Codice del Terzo Settore, finalizzate alla definizione e realizzazione di interventi e servizi di interesse generale. A tal fine, potrà svolgere attività di analisi dei bisogni, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione, nonché supporto tecnico e consulenza nei limiti della normativa vigente;

- s) la promozione e realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e attivazione sociale degli spazi urbani, finalizzate alla valorizzazione del territorio e alla partecipazione attiva della comunità;
- t) la valorizzazione e riattivazione di spazi pubblici e privati inutilizzati o sottoutilizzati, sequestrati o confiscati, al fine di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio;
- u) la promozione e realizzazione di interventi di arte urbana (street art), anche in forma partecipata, finalizzati alla riqualificazione estetica degli spazi urbani;
- v) la promozione, organizzazione e realizzazione di attività cinematografiche, audiovisive e musicali, ivi inclusi festival, rassegne, proiezioni, concerti e manifestazioni culturali, finalizzati alla diffusione della cultura e alla socializzazione;

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari e per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni, sia pubblici che privati, con istituti scolastici, università ed enti di formazione, aziende ed attori economici. Può inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. In particolare promuove la collaborazione con altre associazioni giovanili e con sodalizi che perseguono le medesime finalità di promozione della cultura tra i giovani.

ARTICOLO 6

Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'eventuale affiliazione di altri ETS deve rispettare i limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per: (i) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; (ii) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso; (iii) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; (iv) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di: (i) voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017; (ii) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; (iii) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento; (iv) frequentare i locali dell'Associazione; (v) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; (vi) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali; (vii) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di: (i) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; (ii) svolgere la propria attività conformemente allo statuto e per fini civici e di solidarietà sociale; (iii) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

I soci non possono ricevere compensi legati alla loro qualifica di socio o all'esercizio del mandato elettivo negli organi sociali, ma possono ricevere compensi per attività professionali rese per conto dell'Associazione. Tali incarichi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto. Nel caso le attività professionali siano esercitate da componenti del Consiglio Direttivo, gli incarichi vanno ratificati annualmente dall'Assemblea con la maggioranza assoluta pari al cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 8

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione: (i) Assemblea dei soci; (ii) Consiglio Direttivo; (iii) Organo di controllo (se costituito); (iv) Organo di revisione (se costituito).

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Possono essere riconosciuti rimborsi per le spese effettivamente sostenute dai membri dei suddetti organi.

I compiti degli organi sociali possono essere specificati con regolamento attuativo.

ARTICOLO 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.lgs. 117/2017, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 117/2017: (i) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; (ii) nominare e revocare i componenti degli organi sociali; (iii) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (iv) approvare il bilancio; (v) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; (vi) deliberare sui ricorsi presentati dall'aspirante associato contro il rigetto della domanda di ammissione e sui ricorsi presentati dai soci avverso il provvedimento di esclusione; (vii) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; (viii) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; (ix) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; (x) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 12

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo: (i) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; (ii) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; (iii) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; (iv) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; (v) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; (vi) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; (vii) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Può altresì conferire specifiche deleghe a consiglieri. A un membro del Consiglio Direttivo può essere conferito l'incarico di Vice Presidente.

In caso di vacanza del ruolo per dimissioni, decesso e ogni altra causa del Segretario Generale e del Tesoriere subentrano i primi candidati non eletti.

ARTICOLO 14

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea, nonché in caso di decesso.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è delegato a operare su tutti i conti bancari intestati all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può conferire la possibilità di operare sui suddetti conti anche ad altri membri del Direttivo e/o a collaboratori anche esterni per l'esercizio del loro mandato o incarico.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni di Presidente e di rappresentanza legale dell'ente, in caso di dimissioni o decesso del Presidente. La funzione di legale rappresentanza può essere assegnata anche, con atto scritto ratificato dal Consiglio Direttivo, ad altro membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo: (i) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (ii) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; (iii) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; (iv) attesta che il bilancio sociale monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16

Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: (i) quote associative; (ii) contributi pubblici e privati; (iii) donazioni e lasciti testamentari; (iv) rendite patrimoniali; (v) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché consentite, secondarie e strumentali; (vi) proventi da raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017; (vii) rimborsi da convenzioni, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017; (viii) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché

l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 **Bilancio di esercizio**

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 21 **Bilancio sociale**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 **Le convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 23 **Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, anche in via occasionale e da parte dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari o al 20 % del numero degli associati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili con le norme di volta in volta vigenti e con gli orientamenti giurisprudenziali e le interpretazioni comunemente accettate. Nel caso queste fonti lascino margini di scelta all'Ente, sarà quest'ultimo a optare con atto proprio per la soluzione ritenuta più congrua in rapporto al proprio ordinamento. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge ed eventualmente da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 24 **Volontari**

L'Associazione si avvale dell'attività volontaria dei propri soci. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della documentazione utile ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. In alcun modo possono essere loro riconosciuti compensi o onorari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

E' compito dell'Associazione compilare e aggiornare il registro dei volontari.

ARTICOLO 25 **Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente: (a) il libro degli associati; (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali; (c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, se costituito, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dal Presidente, che la deve evadere entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro trenta giorni al Consiglio Direttivo che deciderà entro i successivi trenta giorni.

ARTICOLO 26 **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, qualora l'ente al momento del verificarsi di una di queste circostanze, sia iscritto al RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 27
Disposizioni finali

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art 12 delle Preleggi al Codice Civile. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ai regolamenti di attuazione dell'Associazione, agli usi e consuetudini.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente

Matteo Difazio

Il Segretario Generale

Azzurro Adeleide Riepa



799
REGISTRATO A URBINE II
SERIE 3 - PRIVATI R.A. - 22/05/2026

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Gianna Modotti
Modotti